# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A**

## Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 1 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica dell' art. 1 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

## Appendice F.I.G.C. alle Norme sportive antidoping

## Art. 1 Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute

- 1. È istituita con sede in Roma la Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute, ai sensi dell'art. 11.5 delRegolamento dell'attivita' antidoping.
- 2. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma 3, si avvale diuna Segreteria, messa a disposizione dalla Federazione.
- 3. La Commissione nel rispetto delle direttive del C.O.N.I.-NADO e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (RTP), alle informazioni sulla reperibilità (whereabouts) ed alle esenzioni a fini terapeutici (TUEs) ha il compito di:
- a. elaborare, al fine di studio e proposta, progetti e piani di controlli antidoping in competizione e fuori competizione;
- b. mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o del Vice- Presidente Federale delegato, rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti;
- c. provvedere alla predisposizione e segretazione delle buste contenenti le sequenze numeriche e delle buste destinate al sorteggio, per i controlli in competizione con modalità random tra i Calciatori;
- d. svolgere tutte le attività intestate ai Rappresentanti federali dal Regolamento così comeintegrate dal successivo art. 2 della presente Appendice, ovvero coordinare e controllarele attività svolte da questi ultimi, procedendo anche alla loro designazione per singolegare;
- e. informare anche documentalmente il C.O.N.I.-NADO dell'attivita' svolta ed i competentiOrgani di fatti integranti violazioni delle norme del Regolamento o della presenteAppendice;
- f. svolgere ogni altra funzione nella materia demandata dal Presidente Federale o dal Vice-Presidente delegato.
- 4. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.
- 5. La Commissione è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti Federali. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

#### 6. ABROGATO

#### 7. ABROGATO

- 8. I componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sonotenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.
- 9. I componenti la Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria nonpossono avere cariche né incarichi dalle Società Sportive affiliate alla Federazione, népossono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simileattività in materia di doping con tesserati per la Federazione.

- 10. La violazione del divieto previsto dal comma 9 comporta la decadenza immediata dalla caricao dall'incarico rivestito.
- 11. Il provvedimento di nomina della Commissione viene trasmesso al CONI-NADO perl'approvazione.